



REGOLAMENTO COMMISSIONE VERIFICA PARCELLE

regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia nella seduta del 07 Ottobre 2014

ARTICOLO 1 - COMPETENZA GENERALE

Il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e spese degli Ingegneri iscritti all'Albo è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine provinciale o di competenza territoriale.

Per la verifica della congruità degli onorari e spese alla tariffa, o disposizioni legislative vigenti, il Consiglio dell'Ordine si avvale della collaborazione consuntiva della "Commissione tarature parcelle", nel seguito chiamata anche "Commissione Taratura", o semplicemente "Commissione".

Oltre alla verifica della congruità delle parcelle, la Commissione Taratura ha il compito di indicare, previa richiesta del Consiglio dell'Ordine, la soluzione di particolari problemi riguardanti l'applicazione della Tariffa o delle norme ad essa collegabili, nonché l'interpretazione della stessa e delle altre norme emanate in materia tariffaria in senso generale.

Le riunioni della Commissione Tarature Parcelle, dovranno svolgersi esclusivamente presso i locali ove ha sede l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia.

ARTICOLO 2 - COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza della Commissione Tarature riguarda le richieste relative a pareri sulle liquidazioni delle parcelle presentate dagli iscritti all'Ordine della Provincia di Imperia, ovunque sia stata svolta la loro attività professionale.

La richiesta di taratura parcella, presentata ad un Ingegnere regolarmente iscritto presso un altro Ordine del territorio Nazionale, relativamente ad un incarico svolto prevalentemente nell'ambito del territorio della provincia di Imperia o comunque di competenza dell'Ordine Ingegneri di Imperia, potrà essere accolta solo dopo la presentazione all'Ordine di Imperia, da parte del professionista interessato, di nulla-osta rilasciato dall'Ordine di appartenenza, tale documento dovrà essere consegnato in originale e con data non anteriore a tre mesi.



Per quanto concerne la taratura di parcelle, riguardanti prestazioni di più professionisti, riunitosi in gruppo ed appartenenti all'Ordine di Imperia, il parere di liquidazione, espresso dalla Commissione Taratura, dovrà riguardare l'intero importo della parcella.

Nel caso di parcelle riguardanti prestazioni di Ingegneri riuniti in gruppo, ed appartenenti ad Ordini diversi, il parere dovrà essere rilasciato da uno dei qualsiasi Ordini di appartenenza degli Ingegneri costituenti il gruppo di lavoro, purché da parte degli altri professionisti venga presentato il nulla-osta del proprio Ordine, nei termini menzionati in precedenza, e purché venga richiesta la taratura dell'intero importo della parcella.

ARTICOLO 3 - COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI SOGGETTI ALLA MEDESIMA TARIFFA PROFESSIONALE - ARCHITETTI

Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 valgono anche nel caso in cui la prestazione professionale sia stata svolta dall'Ingegnere in collaborazione con professionisti soggetti alla stessa tariffa professionale: Architetti.

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TARATURA

I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine, tra gli ingegneri iscritti all'Albo ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Il numero dei Commissari è determinato dal Consiglio dell'Ordine, sulla base delle necessità operative dell'Ordine stesso.

I consiglieri dell'Ordine sono membri di diritto della Commissione.

Il Consiglio dell'Ordine nomina in consigliere delegato, al fine di mantenere i necessari rapporti di collegamento tra la Commissione ed il Consiglio dell'Ordine.

La nomina e membro della Commissione dovrà essere accettata dall'Ingegnere incaricato, il quale dichiarerà di avere letto il presente regolamento e di accettarne tutti gli articoli.

Le parcelle di norma, escluso quindi i casi particolari menzionati nel seguito, dovranno essere firmate da un membro della Commissione e dal Presidente dell'Ordine, in sua mancanza, queste potranno essere firmate dal Segretario dell'Ordine o dal Consigliere delegato al funzionamento della commissione Taratura.

Le parcelle che comportano un importo imponibile complessivo superiore a 50.000 euro, dovranno essere sottoscritte da due Commissari oltre alla sottoscrizione del Presidente dell'Ordine, mentre quando si tratti di parcelle che prevedano un importo imponibile superiore a 100.000 euro, la



Commissione ne dovrà formalizzare la regolare istruttoria, e darne formale avviso al consiglio dell'Ordine, il quale delibererà nel merito.

I membri della Commissione Taratura opera a titolo gratuito, salvo un rimborso spese stabilito dal Consiglio.

La Commissione di norma dovrà esprimere il proprio parere entro un mese dalla presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta e necessaria per l'esame della stessa.

ARTICOLO 5 - DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMMISSARI

La Commissione rimane in funzione per la durata in carico del relativo Consiglio dell'Ordine, e comunque fino all'insediamento della nuova Commissione.

Tutti i membri della Commissione sono rieleggibili.

I componenti della Commissione, che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, si intendono di fatto dimissionari, e possono essere immediatamente sostituiti dal Consigli dell'Ordine, il quale provvede, senza formalità, alla surroga del membro decaduto.

Nel caso in cui un commissario non si attenga alle norme deontologiche e/o del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di dichiararlo immediatamente decaduto dall'incarico, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione, salvo eventuale ulteriore deferimento al Consiglio di Disciplina.

La comunicazione della decadenza dalla Commissione Taratura verrà comunicata all'interessato tramite PEC.

ARTICOLO 6 - SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE

I Commissari sono tenuti al più assoluto rispetto del segreto d'ufficio e di quello professionale.

Ogni violazione costituirà una grave mancanza deontologica, e verrà comunicato al Consiglio di Disciplina

ARTICOLO 7 - INCOMPATIBILITA'

Il Commissario che richieda il parere su di una propria parcella, o che abbia rapporti di interesse o di parentela, con il richiedente, o con il committente dell'incarico, si dovrà allontanare dalla seduta, e di ciò ne dovrà risultare traccia sul verbale della Commissione.

ARTICOLO 8 - VALIDITA' DELLE SEDUTE



Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un Commissario, e con la presenza del Presidente dell'Ordine, o del Segretario dell'Ordine, o del Consigliere Delegato.

ARTICOLO 9 - COMPITI DELLA COMMISSIONE TARATURA

La Commissione Taratura svolga i seguenti compiti.

- 1) verifica la congruità e la conformità delle parcelle, in base alla normativa vigente in materia tariffaria, alle norme interpretative redatte dal Consiglio dell'Ordine;
- 2) provvede ad esprimere visti di congruità su bozze di parcelle preventive, in base alle disposizioni legislative vigenti, alle norme interpretative ed integrative redatte dal Consiglio dell'Ordine;
- 3) redige bozze di provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori che essa è preposta, che saranno efficaci solo dopo la formale approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine;
- 4) fornisce gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito a pareri tariffari;
- 5) propone al Consiglio le opportune iniziative suggerite dai rilievi e situazioni, emersi durante l'istruttoria delle pratiche;
- 6) previo mandato del Consiglio può promuovere incontri con altre categorie professionali operanti negli stessi settori, al fine di determinare comportamenti, e linee di condotta omogenee, in merito ai problemi tariffari delle categorie, nonché all'individuazione di linee comuni di comportamento, nei confronti della committenza sia pubblica che privata,
- 7) assolve ad altri incarichi indicati dal consiglio, che abbiano attinenza con le problematiche sopra menzionate.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI PARERE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRATICA

Le domande di taratura di onorari e spese, corredate da tutti gli elaborati e documentazione richiesti, dovranno essere presentate presso la Segreteria dell'Ordine, e le stesse verranno esaminate dalla Commissione, secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Segreteria dell'Ordine.

Le domande dovranno essere effettuate sugli appositi modelli predisposti dall'Ordine, o comunque su modelli predisposti dal professionista, purché contenenti tutti gli elementi richiesti nel modello predisposto dall'Ordine.

La documentazione da allegare alla domanda, sarà quella risultante dal modello di domanda già predisposto dall'Ordine, e da quanto verrà ulteriormente richiesto dalla Commissione, al fine di valutare al meglio l'istruttoria della pratica.



La Commissione valuterà solo le pratiche che risulteranno complete, sia degli elaborati atti a valutare con precisione l'incarico svolto dal professionista, sia tutta l'ulteriore eventuale documentazione, richiesta dalla Commissione, per l'esame della pratica.

Le pratiche incomplete rimarranno sospese presso la Segreteria dell'Ordine, fino a quando non saranno integrate con le parti mancanti; dal momento del loro completamento decorreranno i termini di trenta giorni per l'esame delle stesse; l'incompletezza della pratica verrà comunicata al professionista dalla Segreteria dell'Ordine.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELLE PARTI

Il richiedente la taratura, può essere ascoltato su sua richiesta, ovvero potrà essere convocato d'ufficio dalla Commissione, ove ritenuto necessario.

ARTICOLO 12 - TENUTA DEI VERBALI

Le risultanze della Commissione Taratura, risulteranno dai verbali delle sedute della commissione; la tenuta dei verbali rimarrà a carico dei membri della commissione Taratura.

ARTICOLO 13 - PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE POSSONO RICHIEDERE I PARERI

Il parere sulla congruità delle parcelle professionali, comprese le convenzioni, potrà essere richiesto, oltre che dal professionista che ha svolto le prestazioni, anche dal committente, sia privato, ente pubblico o società.

Qualora il parere su una parcella venga richiesto dalla Committenza (pubblica o privata), è obbligatorio da parte della Commissione, sentire anche il professionista interessato.

ARTICOLO 14 - DOCUMENTAZIONE PER L'ARCHIVIO

Le parcelle per la taratura dovranno essere consegnate in triplice copia, delle quali due copie, sulle quali sono stati apposti i relativi visti, unitamente alla documentazione prodotta, saranno restituiti al richiedente.

La Commissione tratterà per il proprio archivio, la seguente documentazione:

- 1) una copia della parcella tarata;
- 2) la domanda del parere;
- 3) copia dell'autorizzazione dell'Ente allo svolgimento dell'incarico, nel caso di professionisti dipendenti;



- 4) copia dell'autorizzazione dell'Ordine di appartenenza, nel caso si tratti di Ingegneri iscritti al altri Ordini, o nel caso di Architetti;
- 5) copia di quant'altro la Commissione riterrà opportuno richiedere per la comprensione della parcella da tarare, e per mantenere memoria storica.

ARTICOLO 15 - CONTRIBUTO PER LA TARATURA

Il contributo dovuto all'Ordine del professionista per l'esame delle parcelle, verrà fissato periodicamente dal Consiglio dell'Ordine, il quale avrà la facoltà di determinare fasce di percentuali in funzione degli importi da tarare, od istituire particolari agevolazioni per i neo-iscritti, o di prendere in esame casi particolari di tipo straordinario.

Nel caso di esame di una parcella preventiva, per la quale il professionista richieda un visto di congruità preventivo, il contributo dovuto all'Ordine verrà determinato in modo del tutto analogo, come nei casi di normale taratura delle parcelle.

Viceversa quando per lo stesso incarico, per il quale è già stato effettuato il visto preventivo, il professionista, ed a conclusione dell'incarico, presentasse la parcella per la verifica della Commissione, dall'importo dovuto verrà detratto quanto già pagato in occasione del visto di congruità preventivo, oltre comunque al pagamento del contributo fisso definito dal Consiglio.

Il mancato ritiro delle parcelle liquidate, non esime il professionista dall'obbligo del versamento del contributo dovuto.

Il pagamento del contributo di taratura dovrà essere effettuato dal professionista, prima del ritiro della parcella tarata, pertanto questa non potrà essere consegnata al professionista, fino a quando egli non abbia provveduto al relativo pagamento.

Qualora una parcella venga esaminata più volte, per errori di compilazione della stessa, e non per incompletezza di documentazione, questa darà soggetta, ogni volta (quindi per ogni taratura), al pagamento della sola quota fissa.

ARTICOLO 16 – NORMA TRANSITORIA

Fino a quando il Consiglio dell'Ordine, non stabilirà nuove quote percentuali inerenti il contributo connesso alle parcelle da tarare, rimane in vigore la tariffa seguente:

- diritti fissi di segreteria 20 euro
- percentuale sull'imponibile tarato 1% (uno per cento)



ordine degli ingegneri della provincia di imperia

www.ordineingegneriimperiam.it
email: info@ordineingegneriimperiam.it
pec: ordine.imperia@ingpec.eu

via della repubblica 11 - 18038 sanremo (IM)
tel./fax. +39 0184 530799
c.f. 81001410083

I pagamenti dovranno essere effettuati dal professionista, prima del ritiro della parcella tarata, tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine.

Il Presidente Commissione
(Dott. Ing. Fiorenzo BORRO)

Il Presidente Consiglio
(Dott. Ing. Domenico PINO)